



3550800091695

Prot. Ingr.: E-CO26-00014 / 05/01/2026

SANB S.p.A.

Da: protocollo@pec.comune.corato.ba.it
Inviato: venerdì 2 gennaio 2026 10:44
A: sanb@pec.it; protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it; tba31555@pec.carabinieri.it; capogabinettopresidente.regione@pec.rupar.puglia.it; assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it; protocollo.prefba@pec.interno.it; sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it; affariregionali@pec.governo.it; ECI@pec.minambiente.it; dgeme@postacert.sanita.it
Oggetto: Prot.N.0000050/2026 - COMUNE DI CORATO - BARI. PROCEDIMENTO EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006. ATTIVAZIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA MOBILE, ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 31 DICEMBRE 2025. INOLTRO.
Allegati: DatiProtocolloazione.xml; Invio ordinanza_signed.pdf; ord_00027_31-12-2025.pdf.p7m

Si trasmette l'allegata ordinanza con preghiera, alla SANB S.p.A., di voler divulgare il contenuto anche a mezzo di pubblicazione sul proprio sito internet.

Antonio Cacosso



COMUNE DI CORATO

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

27

Data

31/12/2025

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000.
DISPOSIZIONE ALLA SANB S.P.A. DI ATTIVAZIONE DELL'ISOLA
ECOLOGICA MOBILE PRESSO L'AREA DI VIA CASTEL DEL MONTE.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la L.R. Puglia 20 agosto 2012 n. 24, relativa al “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali”, reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- la normativa sopra richiamata ha previsto che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento siano erogati all’interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi e, in particolare, che quelli relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale – A.R.O. – la cui perimetrazione è stata definita con deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2012;
- il Comune di Corato, sulla base della richiamata DGR 23.10.2012 n. 2147, recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e ss.mm.ii. è compreso all’interno dell’ARO 1/BA;
- all’interno dell’ARO 1/BA è stata costituita la Soc. SANB S.p.A. per la gestione unitaria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, secondo il modello stabilito dalla Giunta Regionale, nominando all’uopo un Commissario ad acta per l’avvio delle attività all’interno dell’ambito ottimale;
- con Delibera n. 1 del Commissario ad acta ARO BA/1 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto «Affidamento in house a S.A.N.B. S.P.A. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi», è stato deliberato:
 - o di affidare, secondo il modello dell’*in house providing*, alla Soc. S.A.N.B. S.P.A., i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
 - o di stabilire la standardizzazione dei servizi nel territorio dell’ARO e, in particolare, che la raccolta dei rifiuti avvenisse in modalità domiciliare con il sistema del porta a porta, coerente con gli atti della pianificazione regionale e secondo le tempistiche riportate nei contratti di servizio;
 - o di stabilire la durata dell’affidamento in quindici anni, in conformità all’art. 203, comma 2, del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - o di precisare, altresì, che i contratti di servizio recepissero le ulteriori previsioni di cui all’art. 203, comma 2, del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- di demandare ai competenti uffici dei Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nel rispetto degli indirizzi forniti con la suddetta deliberazione, la stipula dei contratti di servizio che dovevano tener conto delle specificità socio-territoriali;
- la Società S.A.N.B. S.p.a. è divenuta operativa e senza interruzioni svolge il Servizio di Igiene Urbana a partire dal 2020, mediante il sistema della raccolta “porta a porta” all’interno del territorio comunale, sulla base del disciplinare tecnico frutto di accordo tra le parti e del contratto di servizio che, nella sua ultima versione datata 17/01/2023, affida alla Soc. SANB S.p.A. l’esploamento dei suddetti servizi nel Comune di Corato;
- tra l’altro la società partecipata gestisce i CCR comunali di Via Mangilli A.C. e di Via Castel del Monte, quest’ultimo interessato da lavori di adeguamento di recente contrattualizzati;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo comunale al n. 61871/2025, in data odierna, la Soc. SANB S.p.A. ha trasmesso, per opportuna conoscenza, gli atti sinora intervenuti relativamente al sequestro del Centro di Raccolta di Via Castel del Monte operato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta a partire dal 13 novembre 2025;

CONSIDERATO che in pari data la SANB comunicava (nota n. 61864/2025) che nell’ambito delle verifiche e degli accertamenti sulla gestione dei Centri di Raccolta è emersa la necessità di autorizzare con Ordinanza Sindacale la predisposizione dell’isola ecologica mobile di via Castel del Monte, quale servizio sostitutivo del CCR sottoposto a sequestro;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Corato è caratterizzato da un tessuto urbano sparso e che la presenza del CCR di Via Castel del Monte è di vitale importanza per la raccolta dei rifiuti differenziati nella zona a sud dell’abitato;

DATO ATTO che la chiusura del Centro di Raccolta di Via Castel del Monte comporta significativi disagi per una vasta fascia della popolazione, in quanto limita fortemente le possibilità per i cittadini di conferire correttamente i rifiuti differenziati, in particolare per coloro che risiedono nelle aree a sud dell’abitato già caratterizzate da una frammentazione urbanistica. Tale situazione, oltre a generare malcontento e difficoltà logistiche tra gli utenti, incide negativamente sul raggiungimento degli obiettivi relativi alla raccolta differenziata, rischiando di compromettere i risultati finora ottenuti e di allontanare il Comune dai target fissati dalla normativa e dalla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO, inoltre, che il funzionamento di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) non solo contribuisce in modo significativo all’innalzamento dei livelli di raccolta differenziata nel territorio, favorendo il corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte della cittadinanza, ma rappresenta anche un elemento chiave nella prevenzione del deplorevole fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle aree pubbliche e periferiche. Il CCR, infatti, offre ai cittadini un punto di riferimento sicuro e accessibile, incentivando comportamenti responsabili e virtuosi, e si configura in maniera concreta come uno strumento essenziale per tutelare le condizioni ambientali, mantenere elevati standard di igiene urbana e garantire il decoro degli spazi comuni. La sua presenza e operatività rafforzano il senso di appartenenza alla comunità e promuovono una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, contribuendo a ridurre l’impatto negativo che il mancato o scorretto smaltimento dei rifiuti può avere sia sulla salute pubblica che sulla qualità della vita dei residenti;

RITENUTO, pertanto, di dover assicurare, alternativamente al CCR in fase di sequestro, modalità di conferimento dei rifiuti urbani differenziati nell’area a sud dell’abitato;

UDITA la Soc. SANB S.p.A. ed acclarata la possibilità di proseguire, temporaneamente, il conferimento dei rifiuti in apposita isola ecologica mobile da posizionarsi nell’area adiacente il CCR di Via Castel del Monte, affiancandolo al normale servizio di raccolta “porta a porta”;

PRECISATO che il funzionamento dell’isola ecologica mobile è limitato alla sola utenza domestica, da parte dei soggetti muniti di tessera sanitaria dell’intestatario TARI, ed ivi potranno conferirsi le sole frazioni afferenti a:

1. **Secco Residuo**;
2. **Organico** (Solo in sacchi biodegradabili e compostabili);
3. **Carta e Cartone** (Cartoni piegati, no carta da forno);
4. **Multimateriale** (Plastica/Metalli/Alluminio: Svuotati e puliti);

5. **Vetro** (Vuoto e pulito);

RITENUTE sussistenti gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more del dissequestro dell'area;

VISTI:

- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria e d'igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale;
- il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - del 13 febbraio 2004, con il quale il Ministero ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi, ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui, il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;
- l'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza, di cui all'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale, o il Presidente della provincia, ovvero, il Sindaco, possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente (...);
- l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;
- l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

RITENUTO, pertanto, per quanto di competenza, di dover emettere, ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei limiti propri del potere di ordinanza, non potendo altrimenti provvedere;

RICHIAMATO il sopra citato art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco, quale Autorità Locale in materia d'igiene e sanità pubblica;

O R D I N A

1) Istituzione e Ubicazione: Viene istituito un servizio di isola ecologica mobile (Punto di Raccolta Mobile) con ubicazione temporanea nell'area adiacente il CCR di Via Castel del Monte a partire dal 01 gennaio 2026 e fino al dissequestro del medesimo CCR, con turnazione settimanale e secondo gli orari che la Soc. SANB S.p.A. renderà noti al pubblico mediante divulgazione attraverso i canali informativi della azienda e del Comune di Corato;

2) Frazioni Accettate: Il Punto di Raccolta Mobile accetterà le seguenti frazioni di rifiuto:

1. Secco Residuo;
2. Organico (Solo in sacchi biodegradabili e compostabili)
3. Carta e Cartone (Cartoni piegati, no carta da forno);
4. Multimateriale (Plastica/Metalli/Alluminio: Svuotati e puliti);
5. Vetro (Vuoto e pulito);

3) Modalità di Conferimento: I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità e negli orari e nei giorni che la Soc.SANB S.p.A. provvederà a divulgare attraverso i propri canali informativi e con le seguenti ulteriori condizioni:

- a. I contenitori domestici devono essere svuotati direttamente nei cassonetti mobili;
- b. È vietato l'abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti;
- c. I rifiuti voluminosi (ingombranti) non saranno accettati. Gli stessi dovranno essere conferiti presso il CCR di Via Mangilli A.C.;

4) Sanzioni: Chiunque non rispetti le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006;

5) Vigilanza: La Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo sull'esecuzione della presente ordinanza. A chiunque è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali e/o amministrative;

6) Pubblicità: La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Online e divulgata attraverso i canali istituzionali del Comune;

7) Ricorsi: Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Bari, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Inoltre, visto quanto sopra riportato

DISPONE INFINE

- a. la notifica mediante trasmissione con PEC della presente ordinanza alla Società SANB S.p.A., con sede legale in Corato (BA);
- b. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
- c. la trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza:
 - a. alla A.S.L. di Bari;
 - b. al dirigente dell'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Corato, Ing. Antonio Cacoso;
- d. alla Stazione dei Carabinieri di Cisternino;
- e. al Presidente della Regione;
- f. all'Assessorato regionale competente per materia;
- g. all'UTG – Prefettura di Bari;
- h. al Servizio di Igiene Pubblica (SISP) dell'ATS – Servizio d'Igiene Pubblica;
- i. l'invio, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della presente ordinanza:
 - a. Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b. Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - c. Al Ministero della Salute.

Sindaco
Corrado Nicola De Benedittis / InfoCert S.p.A.